



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente e Relatore

CUCCARO MICHELE, Giudice

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 232/2023 depositato il 22/09/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 IT 08734 000 REGISTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione d'imposta del complessivo importo di euro 59.025,70 notificato dall'Agenzia delle Entrate di Trento in relazione ad un'operazione immobiliare avente ad oggetto terreni agricoli.

La vicenda in esame è stata ricostruita in fatto dal ricorrente nel seguente modo:

Ricorrente_1 nell'autunno del 2019 ha acquistato i terreni agricoli indicati nel ricorso siti a Luogo_1, fruendo dell'agevolazione fiscale prevista per la piccola proprietà contadina previsto dall'art. 2, comma 4bis, del D. L. 194/2009;

nella primavera del 2020 ha donato stessi immobili alla figlia Nominativo_1, precisando che non si verificava alcuna decadenza dal beneficio fiscale perché la cessione era avvenuta a favore di un parente in linea retta di primo grado, che esercitava attività di coltivatore diretto, in quanto coadiuvante agricolo familiare;

quest'ultima figura è riconducibile automaticamente al coltivatore diretto e perciò all'imprenditore agricolo, tanto che si può ritenere che sia costituita una co-impresa agricola familiare, a cui partecipano il titolare dell'azienda agricola e il coadiuvante familiare.

L'ufficio non ha condiviso tale impostazione e ha provveduto alla revoca delle agevolazioni valutando che era avvenuta una cessione infraquinquennale, in assenza dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 228/2001, vale a dire in mancanza della qualifica di imprenditore agricolo in capo alla cessionaria dei terreni.

Nel contestare tale valutazione, il ricorrente ha evidenziato che i coadiuvanti familiari agricoli iscritti negli elenchi previdenziali dell'INPS (come di fatto era la donataria) quali coltivatori diretti erano pacificamente degli imprenditori agricoli, in quanto iscritti nell'elenco Inps dei coltivatori diretti.

Ciò posto, il ricorrente instava per la domanda di annullamento dell'atto impositivo impugnato, assumendo che ricorrevano tutte le condizioni ex art. 11, comma 3, del D. Lgs. 228/2001 per evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui aveva beneficiato nell'atto di acquisto immobiliare per cui è contenzioso.

Costituendosi in giudizio la resistente ha insistito nella valutazione di esclusione dell'agevolazione fiscale per mancanza di prova dei presupposti di fatto, in primis l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo da parte della donataria.

Ha replicato il ricorrente con memoria illustrativa con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione.

All'udienza del giorno 7 ottobre 2024 le parti discutevano i ricorsi riuniti e la Corte li tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

Il thema decidendum della presente vertenza attiene alla esclusione o meno della decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina nel caso di cessione infraquinquennale dei beni acquisiti con il beneficio fiscale.

Nel rivendicare il proprio diritto alla conservazione dell'agevolazione, Ricorrente_1 ha sostenuto che ricorrono, nella specie, i presupposti ex art. 11, comma 3, del D. Lgs. 228/2001 a mente del quale "non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente

decreto.”

Si rileva che sono pacifiche (perché non contestate) nel giudizio le seguenti circostanze:

Ricorrente_1 ha acquistato la proprietà dei fondi agricoli e successivamente, prima del decorso del quinquennio successivo all'acquisto, ha donato gli stessi immobili alla figlia;

quest'ultima era iscritta nell'elenco dell'Inps quale coadiuvante agricola familiare;

gli immobili venduti dal ricorrente alla figlia hanno mantenuto la destinazione agricola anche dopo la cessione a favore di Nominativo_1.

Ha sostenuto l'Agenzia delle Entrate che, anche riconoscendo alla figlia l'effettività dell'esercizio dell'attività di coadiuvante nell'ambito dell'azienda agricola familiare, la stessa non aveva la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 cod. civ.

Osserva la Corte che la figura della coadiuvante agricola, quale collaboratrice familiare esercente direttamente attività di coltivatore della campagna facente capo al titolare, non differisce da quella del coltivatore diretto e, in ultima analisi, dall'imprenditore agricolo.

Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, è in sintonia con la ratio delle disposizioni normative in tema di riconoscimento dell'agevolazione e di esclusione della decadenza dai benefici fiscali e cioè all'intento di agevolare e favorire i passaggi endofamiliari dei beni produttivi dell'impresa agricola.

Resta da esaminare l'incidenza del disposto del comma 705 della legge 145/2018 che, pur non direttamente applicabile *ratione temporis* alla fattispecie concreta, è sostanzialmente confermativo dell'estensione dell'agevolazione fiscale ai parenti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, esercenti attività di imprenditore agricolo, pur non iscritti nell'apposito albo, ma inseriti negli elenchi dei coltivatori diretti tenuti dall'Inps ai fini previdenziali/assistenziali.

Dispone infatti la norma citata che “i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.

Le argomentazioni che precedono portano ad escludere la decadenza dell'agevolazione fiscale per effetto della cessione infraquinquennale e di conseguenza va disposto l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.

Nella regolazione delle spese di giudizio va ricordato che la decisione è fondata su un'interpretazione normativa che non risulta ad oggi essere stata esaminata dalla Suprema Corte e dunque in mancanza di un indirizzo interpretativo consolidato. Ne discende che si giustifica l'integrale compensazione.

P.Q.M.

(la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impositivo impugnato.

Compensa interamente le spese di giudizio.

Così deciso in Trento il giorno 7 ottobre 2024

Il Presidente estensore